



Comune di Calvagese della Riviera

Provincia di Brescia

www.comune.calvagesedellariviera.bs.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RATEIZZAZIONE DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28/10/2020

INDICE

art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento

art. 2 – Criteri di concessione delle rateizzazioni

art. 3 – Provvedimenti conseguenti all’istanza di rateizzazione.

art. 4 – Modalità di rateizzazione

art. 5 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

Art. 1. Ambito di applicazione e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria e extratributaria .

Per quanto non previsto dal presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

2. Soggetto competente all'adozione di tutti i provvedimenti concernenti la concessione delle rateizzazioni è il Funzionario Responsabile di ciascuna Entrata , ovvero, in caso di affidamento a terzi della gestione dell'entrata, preposto è il Funzionario responsabile individuato dalla società affidataria.

Art.2 – Criteri di concessione delle rateizzazioni

1. La rateizzazione può essere concessa su specifica domanda dell'interessato, da inoltrare in carta semplice all'Ufficio competente della gestione dell'entrata, alle seguenti condizioni:
 - l'importo minimo al di sotto del quale non si procede alla rateizzazione è pari ad **€ 100,00**;
 - il soggetto deve trovarsi nella ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e/o finanziaria;
 - la domanda deve essere motivata e presentata prima dell'inizio della procedura esecutiva;
 - nella domanda deve essere indicata la durata del piano rateale, nei limiti di cui al successivo articolo 4;
 - non devono sussistere morosità relative a precedenti rateazioni e non sono possibili ulteriori rateazioni per pagamenti di importi già dilazionati.
2. Al debitore per importi superiori ad **€ 10.000,00** viene richiesta, ai fini della concessione della rateizzazione, la presentazione di polizza fideiussoria o fidejussione bancaria, che copra l'importo complessivo del piano di rateizzazione ed avente scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata.
3. In caso di impossibilità per il contribuente di ottenere il rilascio di fideiussione a garanzia della rateizzazione, la decisione in ordine alla possibilità di accordare comunque la dilazione di pagamento viene assunta dalla Giunta comunale.
4. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi in misura annua pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati su base giornaliera alla data della presentazione della domanda di rateizzazione e sono corrisposti in unica soluzione al momento dell'accoglimento della domanda.

Art. 3 - Provvedimenti conseguenti all'istanza di rateizzazione

1. Il soggetto di cui all'art.1 comma 2, si pronuncia in relazione alle domande di rateizzazione.

2. Sia il provvedimento di concessione che eventualmente il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato.
3. Il provvedimento emesso, in caso di accoglimento della domanda, contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze e le modalità di pagamento.
4. La presentazione delle istanze di rateizzazione o l'accoglimento delle medesime non pregiudica la facoltà di estinguere anticipatamente l'intera obbligazione del debitore, né può sospendere in alcun modo i termini di impugnazione degli atti da cui scaturisce il debito.

Art.4 Modalità di rateizzazione

1. La rateizzazione viene concessa con atto del Funzionario Responsabile; al momento della sottoscrizione del piano di rientro deve obbligatoriamente essere versata la prima rata.
2. Il piano di ammortamento è a rate costanti.
3. La durata del piano rateale non può eccedere i 48(quarantotto) mesi e l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta).
4. Come previsto dai commi da 796 a 802 della Legge 160/2019, Legge di bilancio 2020 l'ente concede la ripartizione del pagamento delle somme come di seguito riportate:
 - fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
 - da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili;
 - da € 500,01 a € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
 - da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
 - da € 6.000,01 a € 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili;
 - oltre € 20.000,00 da 37 a 48 rate mensili.
5. In caso di mancato pagamento di una rata il relativo importo dovrà essere versato entro la scadenza della rata successiva o comunque entro 30 (giorni);
6. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di 6 mesi nel corso del periodo di rateizzazione diversamente il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo residuo comprensivo di sanzioni ed interessi, dedotto da quanto versato, sarà inviato a riscossione coattiva secondo le procedure previste dalla normativa al tempo vigente.

Art. 5. – Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il Funzionario Responsabile di ciascun tributo può derogare alle disposizioni del presente regolamento, con opportuna e documentata motivazione.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.